



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree prative e delle essenze arboree presso gli Istituti scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma

Lotto 1 Servizio 1 - Zona Sud
Lotto 2 Servizio 2 - Zona Nord
Lotto 3 Servizio UD1 - Zona Est

Annualità 2018 - 2019

ROMA 18 dicembre 2017

I progettisti

FST Geom. Alberto Fregoli

FST Emiliano Amati

PI Giancarlo Rapetti

II RUP

Ing. Vincenzo Cecere

Il Direttore del Dipartimento VIII

Ing. Giuseppe Esposito



Sommario

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER I SERVIZI PUBBLICI	5
PREMESSA	5
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'OGGETTO DELL'APPALTO	5
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	5
Articolo 1. Oggetto dell'appalto	5
Articolo 2. Ammontare dell'appalto	6
Articolo 3. Modalità di stipulazione del contratto	8
Articolo 4. Descrizione del servizio	8
Articolo 5. Forma e principali dimensioni delle opere	9
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE	10
Articolo 6. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto	10
Articolo 7. Documenti che fanno parte del contratto	11
Articolo 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	11
Articolo 9. Fallimento dell'appaltatore	12
Articolo 10. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere	12
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	12
Articolo 11. Consegna del servizio	13
Articolo 12. Modalità di gestione del servizio	13
Articolo 13. Termini per l'ultimazione del Servizio	15
Articolo 14. Sospensioni e proroghe	15
Articolo 15. Penali	16
Articolo 16. Programma esecutivo dei servizi dell'appaltatore e cronoprogramma	17
Articolo 17. Inderogabilità dei termini di esecuzione	17
Articolo 18. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	18



CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA	18
Articolo 19. Anticipazione	18
Articolo 20. Pagamenti in acconto	18
Articolo 21. Conto finale e pagamenti a saldo	19
Articolo 22. Ritardo nel pagamento delle rate di acconto	19
Articolo 23. Revisione prezzi	20
Articolo 24. Cessione del contratto e cessione dei crediti	20
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI	20
Articolo 25. Servizi a misura	20
Articolo 26. Servizio a corpo	21
Articolo 27. Servizi in economia	21
Articolo 28. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	21
Articolo 29. Disposizioni generali relative ai prezzi dei servizi a misura e delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi	21
Articolo 30. Denominazione in valuta	22
CAPO 6 – GARANZIE	22
Articolo 31. Cauzione provvisoria	22
Articolo 32. Cauzione definitiva	22
Articolo 33. Riduzione delle garanzie	23
Articolo 34. Assicurazioni a carico dell'impresa	23
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	24
Articolo 35. Direzione dell'esecuzione	24
Articolo 36. Nuovi prezzi	24
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	25
Articolo 37. Norme di sicurezza generali	25
Articolo 38. Sicurezza sul luogo di lavoro	25



Articolo 39.	Piani di sicurezza	25
Articolo 40.	Piano operativo di sicurezza	25
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO		26
Articolo 41.	Subappalto	26
Articolo 42.	Responsabilità in materia di subappalto	28
Articolo 43.	Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti	29
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO		29
Articolo 44.	Controversie	29
Articolo 45.	Termini per il pagamento delle somme contestate	30
Articolo 46.	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	30
Articolo 47.	Risoluzione del contratto	33
Articolo 48.	Recesso dal contratto	34
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE		35
Articolo 49.	Ultimazione dei servizi	35
Articolo 50.	Conto finale	35
Articolo 51.	Termini per la verifica di conformità	36
CAPO 12 - NORME FINALI		36
Articolo 52.	Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore	36
Articolo 53.	Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore	38
Articolo 54.	Clausola sociale di protezione o di assorbimento del personale	39
Articolo 55.	Spese contrattuali, imposte, tasse	39



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER I SERVIZI PUBBLICI

PREMESSA

Il presente appalto verrà aggiudicato con procedura aperta con il metodo di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La gara è suddivisa in 3 lotti, a copertura delle aree geografiche del territorio provinciale (Zone Sud, Est e Nord), corrispondenti ai 3 Servizi territoriali (Servizio 1 Zona: Sud, Servizio 2 Zona Nord e UD1 Zona Est) in cui è suddivisa l'organizzazione del Dipartimento "Programmazione della rete scolastica - Edilizia scolastica".

Il presente capitolato integra i contratti di appalto da stipularsi tra la Città Metropolitana di Roma Capitale di seguito per brevità "CMRC" e l'impresa appaltatrice dei servizi di seguito per brevità "Impresa" e detta le prescrizioni per lo svolgimento dell'appalto di manutenzione ordinaria, del "verde" degli edifici scolastici di competenza della CMRC.

L'appalto si intende di durata biennale. Durante lo svolgimento dell'appalto, l'Impresa è chiamata ad eseguire interventi finalizzati al servizio di manutenzione delle aree a verde degli edifici scolastici per garantire il decoro, l'igiene e la sicurezza del rilevante patrimonio prativo ed arboreo che caratterizza molti spazi esterni degli edifici scolastici di competenza.

L'impresa si obbliga ad intervenire, nelle situazioni di cui al paragrafo precedente, senza arrecare disturbo alcuno all'attività didattica eventualmente in essere al momento dell'intervento. Qualora ciò non fosse possibile l'intervento sarà eseguito di concerto con le Autorità scolastiche, con il Responsabile della sicurezza e della Direzione dell'esecuzione.

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'OGGETTO DELL'APPALTO

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Articolo 1. Oggetto dell'appalto

- 1.** Il presente capitolato ha per oggetto i contenuti di n. 3 progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree prative e delle essenze arboree presso gli Istituti scolastici di pertinenza della CMRC, per ciascuno dei n. 3 lotti corrispondenti ai 3 Servizi territoriali (zona Sud, Nord ed Est) in cui è suddivisa l'organizzazione del Dipartimento VIII.
- 2.** Il servizio di manutenzione delle aree a verde degli edifici scolastici è volto a garantire il decoro, l'igiene e la sicurezza del rilevante patrimonio prativo ed arboreo che caratterizza molti spazi esterni degli edifici scolastici di competenza della CMRC il cui elenco è riportato negli allegati A1 Lotto 1, A2 Lotto 2 e A3 Lotto 3. Tali elenchi durante lo svolgimento dell'appalto possono o essere modificati per plessi scolastici acquisiti o dismessi dal patrimonio della Città Metropolitana senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
- 3.** Sono compresi nell'appalto tutti i servizi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato.
- 4.** L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore



deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi: trova sempre applicazione l'art.1374 del codice civile.

Articolo 2. Ammontare dell'appalto

1. L'ammontare dell'appalto suddiviso in n° 3 aree territoriali geografiche omogenee (di seguito nominate "lotti" e segnatamente:

LOTTO 1 Servizio n. 1 – Zona Sud

TABELLA A1

		A - Importo del Servizio	euro
A. IMPORTO LAVORI	A.1	<i>Importo servizi soggetti a ribasso (di cui € 422.828,25 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23 c. 16 D.Lgs. 50/2016)</i>	
			€ 904.313,14
	A.2	<i>Importo servizi non soggetti a ribasso</i>	
		<i>Di cui Oneri per la sicurezza</i>	€ 15'041,70
		<i>Di cui Lavori in economia e rimborso fatture</i>	
		<i>Importo Totale a base d'asta</i>	€ 919'354,84
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
		<i>B.1 Fondo ex art.113 c.2 D.lgs 50/2016</i>	€ 18.387,10
C. IVA	C - I.V.A.		
		<i>C.1 I.V.A. sui Servizi</i>	22% € 202.258,06
		Totale somme a disposizione	€ 220.645,16.
		TOTALE FINANZIAMENTO	€ 1.140.000,00.



LOTTO 2 Servizio n. 2 – Zona Nord
TABELLA A2

		A - Importo del Servizio		euro
		A. IMPORTO LAVORI	A.1	<i>Importo servizi soggetti a ribasso (di cui € 473.127,93 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23 c. 16 D.Lgs. 50/2016)</i>
A.2	<i>Importo servizi non soggetti a ribasso</i>			
	<i>Di cui Oneri per la sicurezza</i>		€ 15'041,70	
	<i>Di cui Lavori in economia e rimborso fatture</i>			
	<i>Importo Totale a base d'asta</i>		€ 1'016'129,03	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B - Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	B.1	<i>Fondo ex art.113 c.2 D.lgs 50/2016</i>		€ 20.322,58
C. IVA	C - I.V.A.			
	C.1	<i>I.V.A. sui Servizi</i>	22%	€ 223.548,39
Totale somme a disposizione				€ 243.870,97 .
TOTALE FINANZIAMENTO				€ 1.260.000,00.

LOTTO 3 Servizio UD1 – Zona Est
TABELLA A3

		A - Importo del Servizio		euro
		A. IMPORTO LAVORI	A.1	<i>Importo servizi soggetti a ribasso (di cui € 450.349,61 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23 c. 16 D.Lgs. 50/2016)</i>
A.2	<i>Importo servizi non soggetti a ribasso</i>			
	<i>Di cui Oneri per la sicurezza</i>		€ 15'041,70	
	<i>Di cui Lavori in economia e rimborso fatture</i>			
	<i>Importo Totale a base d'asta</i>		€ 967.741,94	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B - Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	B.1	<i>Fondo ex art.113 c.2 D.lgs 50/2016</i>		€ 19.354,84
C. IVA	C - I.V.A.			
	C.1	<i>I.V.A. sui Servizi</i>	22%	€ 212.903,22
Totale somme a disposizione				€ 232.258,06 .
TOTALE FINANZIAMENTO				€ 1.200.000,00.



Articolo 3. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell'art. 43, comma 7, del D.P.R, n. 207/2010 .
2. L'importo del contratto può variare in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106, comma 12, del D.L.gs. 50/2016 e le condizioni previste dal presente capitolato speciale.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 4. Descrizione del servizio

1. Gli interventi di manutenzione, da computarsi a misura che formano oggetto dell'appalto, possono essere sinteticamente come di seguito riassunti, fatte salve più precise indicazioni sia alla consegna che nel corso di esecuzione, senza che l'Impresa possa trarne argomento e ragione per chiedere compensi od indennizzi a qualsiasi titolo.
2. Le opere previste consistono in interventi per le seguenti tipologie:
 1. sfalcio dell'erba
 2. estirpazione della vegetazione spontanea
 3. taglio dei rovi
 4. riconformazione delle siepi
 5. eliminazione degli arbusti infestanti
 6. taglio dei polloni
 7. potatura delle alberature
 8. abbattimento di alberi pericolanti
 9. reimpianti a compensazione
 10. monitoraggio fitostatico delle essenze arboree (V.T.A)
 11. rimozione dei materiali giacenti nelle aree prative
 12. rimozione di accumuli di fogliame ed aghi di pino
3. Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni impartite dalla D.L. rispettando le prescrizioni e le norme del presente Capitolato.

Tutti i materiali di risulta derivanti dai lavori di manutenzione del verde, sia di falciatura, sia di potatura e abbattimenti e pulizie in generale, apparterranno alla ditta appaltatrice, che dovrà provvedere al carico al trasporto ed allo smaltimento degli stessi in appositi terminali autorizzati, intendendosi compresi e compensati nei prezzi d'appalto anche tutti gli oneri per lo smaltimento.

La legna, i rami e le ramaglie provenienti dall'abbattimento e dalla potatura di alberi apparterranno alla ditta appaltatrice, che dovrà provvedere al loro recupero o allo smaltimento come sopra specificato; in ogni caso tutto il legname derivante da potature/abbattimenti e il materiale vegetativo di risulta dovrà di norma essere sgomberato dai siti degli interventi entro il successivo giorno, salvo casi di urgenza indicati dal Direttore dell'esecuzione per l'immediata rimozione.
4. Gli interventi oggetto del presente appalto di distinguono in:



- a) **Interventi programmati**; l'Impresa dovrà provvedere ad eseguire interventi di manutenzione, (sfalci, potature e V.T.A.) a intervalli predeterminati volti a garantire il decoro, l'igiene e la sicurezza degli spazi esterni degli edifici scolastici;
- b) **Interventi non programmabili**: l'Impresa dovrà provvedere all'esecuzione di potature, abbattimenti, rimozione ingombranti ed al ripristino, a perfetta regola d'arte, delle condizioni di funzionalità e sicurezza.

Gli interventi non programmabili si suddividono nelle successive sottocategorie:

- b.1. – Interventi urgenti, per interventi su situazioni che riducono fortemente la funzionalità degli spazi interessati;
- b.2. – Pronto intervento, finalizzati alla tutela dell'incolumità delle persone o dei beni.

Articolo 5. Forma e principali dimensioni delle opere

1. Gli interventi che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi secondo le seguenti stime sulla base dell'esperienza e delle contabilità dei lavori di manutenzione del verde del quinquennio precedente.
2. Per ogni Lotto di seguito sono indicate le tipologie di interventi e i relativi importi a meno del costo della sicurezza.

LOTTO 1 – ZONA SUD (Servizio 1)

TABELLA B 1

TIPOLOGIA	IMPORTO (€)
1. sfalcio dell'erba	262.048,00
2. estirpazione della vegetazione spontanea, tagli di rovi, riconformazione siepi, bonifica di aree boschive	29.822,20
3. potatura delle alberature,	482.708,58
4. abbattimento di alberi pericolanti,	30.362,90
5. reimpianti	33.825,30
6. monitoraggio fitostatico delle essenze arboree (V.T.A)	43.000,00
7. rimozione dei materiali giacenti nelle aree prative e rimozione accumuli fogliami e aghi di pino	22.546,16
TOTALE	904.313,14

LOTTO 2 – Zona Nord (Servizio 2) ;

TABELLA B2

TIPOLOGIA	IMPORTO (€)
1. sfalcio dell'erba	289.632,00
2. estirpazione della vegetazione spontanea, tagli di rovi, riconformazione siepi, bonifica di aree boschive	34.741,90



3. potatura delle alberature,	545.382,93
4. abbattimento di alberi pericolanti,	30.362,90
5. reimpianti	33.825,30
6. monitoraggio fitostatico delle essenze arboree (V.T.A)	44.000,00
7. rimozione dei materiali giacenti nelle aree prative e rimozione accumuli fogliami e aghi di pino	23.142,30
TOTALE	1.001.087,33

LOTTO 3 – Zona Est (Servizio UD1);

TABELLA B3

TIPOLOGIA	IMPORTO (€)
1. sfalcio dell'erba	275.840,00
2. estirpazione della vegetazione spontanea, tagli di rovi, riconformazione siepi, bonifica di aree boschive	33.797,55
3. potatura delle alberature,	513.325,70
4. abbattimento di alberi pericolanti,	30.362,90
5. reimpianti	33.825,30
6. monitoraggio fitostatico delle essenze arboree (V.T.A)	43.000,00
7. nella rimozione dei materiali giacenti nelle aree prative e rimozione accumuli fogliami e aghi di pino	22.548,79
TOTALE	952.700,24

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Articolo 6. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

- 1.** In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
- 2.** In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
- 3.** L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del



progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Articolo 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale:

- a. l'elenco degli edifici scolastici (Allegato A1 Lotto 1, Allegato A2 Lotto 2 e A3 Lotto 3);
- b. la Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio Delibera 412/2012 (anche se non materialmente allegata);
- c. il DUVRI cui all'art. 26, del DLgs 81/2008 e s.m. e i.;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il D.Lgs del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- gli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010;
- gli articoli ancora vigenti del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 ottobre 2017. Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
- il Decreto Legislativo 09/04/2008 n. 81 (Testo Unico in materia di tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii.;

Sono inoltre contrattualmente vincolanti, tutte le leggi e norme vigenti in materia di lavori pubblici.

Articolo 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i servizi, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione del servizio.

3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d'appalto e dei documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, l'appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree prative e delle essenze arboree presso gli Istituti scolastici di pertinenza della CMRC;
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità.



4. Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall'Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore dell'Esecuzione.

Articolo 9. Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 e 110 del DLgs 50/2016.

2. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del DLgs 50/2016.

Articolo 10. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dell'esecuzione ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE



Articolo 11. **Consegna del servizio**

- 1.** L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Appaltatore.
- 2.** È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del DLgs 50/2016; in tal caso il Direttore dell'esecuzione indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
- 3.** L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i servizi nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
- 4.** Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei servizi, il Direttore dell'esecuzione fissa una nuova data; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei servizi, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
- 5.** Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L'istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali (bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto) nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:
 - a) 1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
 - b) 0,50% per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
 - c) 0,20% per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
- 6.** Ove, invece, l'istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei servizi nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei servizi.
- 7.** L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei servizi, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Articolo 12. **Modalità di gestione del servizio**

- 1.** L'impresa deve identificare per ogni Lotto un Direttore tecnico, ovvero la persona fisica, nominata dal Fornitore quale referente dei Servizi nei confronti dell'Amministrazione Committente, dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, per la gestione di tutti



gli aspetti del contratto. Al Direttore tecnico è delegata la funzione di: supervisione di programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le attività previste;

2. L'Impresa deve garantire per ogni lotto l'esecuzione contemporanea di interventi di manutenzione, con operai e mezzi idonei, in almeno in tre diversi edifici scolastici (tre squadre). L'impresa si obbliga ad intervenire, senza arrecare disturbo alcuno all'attività didattica eventualmente in essere al momento dell'intervento. Qualora ciò non fosse possibile l'intervento sarà eseguito di concerto con le Autorità scolastiche, con il Responsabile della sicurezza e della Direzione dell'esecuzione.

3. L'Impresa per la gestione e archiviazione dei servizi di manutenzione dovrà, entro la data di avvio del servizio, installare un software gestionale, presso i sistemi informativi (server) della CMRC, accessibile nella rete Internet tramite credenziali. L'applicativo dovrà consentire tramite appositi format, concordati con la Direzione di esecuzione del Servizio, di:

- Acquisire gli ordini di servizio (CMRC) di richiesta intervento che comprende la descrizione dell'intervento richiesto, la localizzazione, la tipologia (intervento programmato o d'urgenza con il livello di priorità), la stima e i tempi di esecuzione presunti.
- Trasmettere (Impresa) la presa in carico dell'intervento.
- Attestare (Impresa) la fine dell'intervento, descrivendo i lavori svolti con il relativo consuntivo economico.
- Verificare e approvare (CMRC) l'intervento svolto.
- Effettuare una reportistica puntuale e tenere traccia dello storico dei consuntivi di spesa delle lavorazioni eseguite. I formati di esportazione dovranno essere PDF e Word per i testi ed Excel per le tabelle numeriche.

4. Nel caso di interventi di pronta reperibilità o urgenti l'ordine d'intervento potrà avvenire anche via cellulare, regolarizzando successivamente l'iter formale sul sistema informativo.

5. Il Fornitore è obbligato a erogare adeguata manualistica d'uso e la formazione e supporto al personale dell'Amministrazione titolato ad accedere al software. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri di assistenza ed eventuali aggiornamenti.

6. L'Impresa dovrà iniziare gli interventi secondo la seguente tempistica, differenziata secondo la tipologia d'intervento richiesto - Art. 4 punto 4 del presente CSA:

- **Pronto intervento.** L'Impresa dovrà intervenire - ENTRO 2 ore - dalla comunicazione, anche preannunciata telefonicamente, mettendo in sicurezza il sito eliminando i potenziali pericoli, ripristinando lo stato dei luoghi;
- **Interventi urgenti.** L'Impresa dovrà intervenire - ENTRO 24 ore - dalla comunicazione, anche preannunciata telefonicamente, per superare le criticità segnalate ripristinando lo stato dei luoghi;
- **Interventi programmati** L'Impresa è tenuta a rispettare i tempi di consegna e di esecuzione degli interventi così come segnalati nelle richieste relative al singolo lavoro. La presa in carico dovrà tornare controfirmata per accettazione dall'Impresa entro 24 ore (1 giorno) dalla trasmissione della stessa con scritte le eventuali riserve sulla tempistica o sulle modalità di esecuzione indicate. Qualora non si riceva alcuna comunicazione nei tempi prescritti, si intenderanno accettati tutti i termini indicati dalla D.E.

7. E' onere del fornitore istruire e consegnare, previa approvazione del committente, le pratiche per l'ottenimento dei permessi per l'occupazione di suolo pubblico, nel caso in cui i lavori interessino aree di competenza di altri Enti.

8. E' onere del fornitore istruire e consegnare le pratiche, previa approvazione del committente, per l'ottenimento di autorizzazioni per gli abbattimenti ed altre attività inerenti la gestione del verde presso gli Enti preposti.



9. E' onere del fornitore predisporre un'anagrafe tecnica sulla base delle informazioni messe a disposizione dalla CMRC, opportunamente integrata a seguito dei sopralluoghi effettuati dall'appaltatore. In particolare per ogni plesso scolastico dovrà essere censita: la superficie prativa comprensiva di aree incolte, scarpate ecc.; il patrimonio arboreo consistente in numero e varietà di essenze suddivise in "forze" secondo i diametri assunti dalle essenze all'atto del rilievo, l'estensione e la tipologia delle siepi. L'anagrafe aggiornata in formato da stabilirsi di concerto con il Direttore dell'esecuzione, dovrà essere consegnata su supporto informatico, entro il primo semestre a partire dalla consegna del servizio.

10. Il mancato rispetto dei tempi di consegna, sopra indicati, comporterà l'applicazione delle penali definite dall'Amministrazione all'art. 15 e 52 del presente Capitolato.

Articolo 13. Termini per l'ultimazione del Servizio

1. Il tempo utile per ultimare tutti i servizi compresi nell'appalto è fissato in giorni 730 (settecentotrenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Articolo 14. Sospensioni e proroghe

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del DLgs 50/2016, la Direzione dell'esecuzione d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale di sospensione, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, qualora ricorrano circostanze speciali, che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106, comma 1 del DLgs 50/2016, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

2. Ai sensi dell'art. 107, comma 2 del DLgs 50/2016, il responsabile unico del procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità.

3. Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal Direttore dell'esecuzione con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante. Ai sensi dall'art. 107, comma 4, 2° periodo del DLgs 50/2016, nell'ipotesi in cui l'appaltatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

4. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi, è indicato il loro stato di avanzamento, l'importo corrispondente ai servizi già eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i servizi possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. L'indicazione dell'importo corrispondente ai servizi già eseguiti ma non contabilizzati, è prevista in modo che nel caso in cui la sospensione duri più di 45 giorni si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione.

5. Si applica, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 107 del DLgs 50/2016.

6. Qualora l'appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i servizi nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto al termine anzidetto.

7. L'appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei servizi o del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo



stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.

8. I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dell'esecuzione e controfirmati dall'appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

9. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del DLgs 50/2016, la durata del contratto può essere prorogata limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Articolo 15. Penali

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata la penale , in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo e, quindi, nella misura di €/giorno.

2. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, le penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per una o più di tali parti.

3. La penale, di cui al comma 2 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei servizi e nella ripresa dei servizi seguente un verbale di sospensione.

4. Nei casi di inottemperanza dell'appaltatore alle disposizioni di cui all'art. 46 del presente capitolato ("Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera") la Stazione appaltante può decidere di procedere all'applicazione di una penale secondo le modalità di cui al comma 2 del richiamato art. 46.

5. Per ogni disservizio nell'esecuzione del contratto si applicano a titolo di penale le seguenti sanzioni:

Ritardo nell'esecuzione di un ordine di servizio di pronto intervento (art. 12)	Sanzione automatica giornaliera del 1 per mille dell'importo contrattuale
Ritardo nell'esecuzione di un ordine di servizio urgente (art. 12)	Sanzione automatica giornaliera tra € 400,00 e 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale
Ritardo nei tempi concordati nell'esecuzione di un ordine di servizio relativo ad interventi programmati (art. 12)	Sanzione giornaliera compresa tra lo 0,3 e 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale
Non corretta esecuzione della prestazione e della qualità dell'opera (p.e. ritardi nella rimozione dei rifiuti, potature e abbattimenti non a regola d'arte, ecc.)	Sanzione compresa tra lo 0,3 e 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale

Nel caso che l'appaltatore non esegua correttamente, secondo le regole dell'arte, le lavorazioni richieste, comprese le valutazioni fitostatiche delle alberature (V.T.A), il Direttore dell'esecuzione potrà ordinare alla Ditta di ottemperare entro un determinato tempo. Qualora l'appaltatore non provveda all'esecuzione dell'ordine impartito, il Direttore dell'esecuzione potrà applicare la penale sopra indicata, riservandosi inoltre di incaricare altra Ditta per l'esecuzione dei servizi ordinati e non eseguiti. I relativi costi ed i danni eventualmente derivati saranno addebitati alla Ditta aggiudicataria inadempiente.



6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una somma di penali con importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 108 del D.Lgs 50/2016, in materia di risoluzione del contratto.

Articolo 16. Programma esecutivo dei servizi dell'appaltatore e cronoprogramma

1. L'appaltatore predispose e consegna alla direzione dell'esecuzione, prima dell'inizio dei servizi, un proprio programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei servizi alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell'inizio dei lavori, dalla direzione dell'esecuzione.

2. Il programma esecutivo dei servizi dell'appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei servizi e in particolare:

- a) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei servizi, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- b) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- c) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del DLgs 81/2008 e s.m.i. In ogni caso il programma esecutivo dei servizi deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

4. Durante l'esecuzione dei servizi è compito dei direttori operativi, cioè dei tecnici che collaborano con il direttore dell'esecuzione ed insieme a lui costituiscono la direzione dell'esecuzione, curare l'aggiornamento del cronoprogramma dei servizi e segnalare tempestivamente al direttore dell'esecuzione le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.

Articolo 17. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei servizi nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:

- a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dell'esecuzione o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- c) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.



Articolo 18. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione del servizio sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 90 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108 del DLgs 50/2016.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art. 15, comma 1, del presente capitolato è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei servizi e il termine assegnato dal Direttore dell'esecuzione per compiere i servizi con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono a carico dell'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del contratto.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 19. Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del DLgs 50/2016 la stazione appaltante erogherà all'appaltatore – entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento – l'anticipazione sull'importo contrattuale prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga la stazione appaltante alla corresponsione degli interessi corrispettivi secondo quanto previsto dall'art. 1282 del codice civile.
2. Nel caso in cui l'esecuzione dei servizi non procede secondo i tempi contrattualmente previsti, per ritardi imputabili al beneficiario, l'anticipazione è revocata e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
3. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalle leggi vigenti, è in ogni caso subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione stessa maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei servizi. L'importo della detta garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto, nel corso dei servizi, in funzione del progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Articolo 20. Pagamenti in acconto

1. L'appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 25-30 del presente capitolato, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00).
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo



netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'approvazione del certificato di conformità provvisorio.

3. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei servizi eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dell'esecuzione emette lo stato di avanzamento dei servizi e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «servizi a tutto il _____» con l'indicazione della data.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni mediante emissione dell'apposito mandato.
5. Qualora i servizi rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al primo comma
6. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

Articolo 21. Conto finale e pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei servizi è redatto entro giorni 45 dalla data del certificato di ultimazione; è sottoscritto dal direttore dell'esecuzione e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei servizi deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su invito del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 20, comma 2, del presente capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 102 e 103, del DLgs 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dal comma 18 dell'art. 35 del DLgs 50/2016, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.
6. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

Articolo 22. Ritardo nel pagamento delle rate di acconto

1. Nei ritardi nei pagamenti trova applicazione il D.lgs 231/2002 come modificato dal D.lgs 192 del 2012.
2. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in



acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve.

3. È facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Articolo 23. Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.

2. Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'art. 23, comma 7 del DLgs 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Articolo 24. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del DLgs 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI

Articolo 25. Servizi a misura

1. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali servizi a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

2. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'art. 7 del presente Capitolato Speciale.



Articolo 26. **Servizio a corpo**

1. La valutazione dei servizi a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del servizio a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il servizio a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del servizio a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per servizi, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei servizi a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per servizi, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

Articolo 27. **Servizi in economia**

1. Ai sensi dell'art. 179 del DPR 207/2010 i lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Articolo 28. **Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera**

1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'art. 20 del presente capitolato, all'importo dei servizi eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dell'esecuzione, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
2. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000.

Articolo 29. **Disposizioni generali relative ai prezzi dei servizi a misura e delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi**

1. I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i servizi appaltati a misura e le somministrazioni, compensano anche:
 - a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
 - b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
 - c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
 - d) circa i servizi a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per



quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato.

2. I prezzi medesimi, per servizi a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.

Articolo 30. Denominazione in valuta

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa.

CAPO 6 – GARANZIE

Articolo 31. Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'art. 93, comma 1, del DLgs 50/2016, l'offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% dell'importo base indicato nel bando o nell'invito, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente.

2. La garanzia prestata deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, salvo diverse previsioni contenute nel bando di gara, ai sensi dell'art. 93, comma 5, del DLgs 50/2016.

Articolo 32. Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103, del DLgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l'appaltatore avrà consegnato all'istituto garante lo stato di avanzamento dei servizi (o, eventualmente, un analogo documento attestante l'avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica.

4. Ai sensi dell'art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l'Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le



inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell'art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Articolo 33. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs 50/2016, all'importo della cauzione provvisoria di cui all'art. 31 del presente capitolato si applicano le riduzioni di cui al suddetto comma. In particolare, si applica la riduzione del 50 per cento nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (in merito alle definizioni di micro, piccole e medie imprese, si rinvia al Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005).

2. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs 50/2016, l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'art. 32 del presente capitolato è ridotto al 50% per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1.

Articolo 34. Assicurazioni a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del DLgs 50/2016, l'appaltatore è obbligato a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei servizi.

2. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di conformità o del certificato di regolare esecuzione e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.

3. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:

- la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
- la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle



capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'art. 1665 del codice civile.

Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:

- la copertura dei danni che l'appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
 - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di Direzione dell'esecuzione, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
- 4.** Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare l'Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei servizi; il massimale è pari a 2.000.000 di euro.
- 5.** L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'impresa non comporta l'inefficacia della garanzia.
- 6.** La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 48, comma 5, del DLgs 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Articolo 35. Direzione dell'esecuzione

- 1.** Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, l'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 101, comma 2 e ss. del DLgs 50/2016, istituisce un ufficio di Direzione per l'esecuzione del Servizio costituito da un Direttore di esecuzione ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento) da uno o più assistenti.
- 2.** Il Direttore dell'esecuzione ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di Direzione dell'esecuzione ed interloquisce, in via esclusiva, con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto
- 3.** Il Direttore dell'esecuzione impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'appaltatore mediante un ordine di servizio.

Articolo 36. Nuovi prezzi

- 1.** La formazione di nuovi prezzi, avviene mediante apposito verbale di concordamento e coi criteri dettati



nel silenzio dell'attuale norma, secondo le modalità previste dall'art. 163 del DPR 207/2010 .

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 37. **Norme di sicurezza generali**

1. I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore non può iniziare o continuare i servizi qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Articolo 38. **Sicurezza sul luogo di lavoro**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del DLgs del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. nonché le disposizioni dello stesso decreto legislativo applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
2. Ai sensi dell'art. 90, comma 9, del DLgs 81/2008 e s.m. e i., l'impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei servizi e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:
 - la propria idoneità tecnico – professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalità dell'Allegato XVII del DLgs 81/2008 e s.m. e i.;
 - l'indicazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Articolo 39. **Piani di sicurezza**

1. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei servizi, l'appaltatore ha l'obbligo di redigere e consegnare un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento dei lavori. Tale piano deve rispondere ai requisiti di cui al punto 3.1.1 dell'Allegato XV del DLgs 81/2008 e s.m. e i.

Articolo 40. **Piano operativo di sicurezza**

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei servizi, redige e consegna al Direttore dell'esecuzione o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative



responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei servizi. Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di cui all'Allegato XV del DLgs 81/2008 e s.m. e i.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui all'art. 42, previsto dall'Allegato XV, punto 3.1. del DLgs 81/2008.

3. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Articolo 41. Subappalto

1. L'appaltatore di norma esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto, che non può essere ceduto a pena di nullità.

2. Ai sensi dell'art. 105 del DLgs 50/2016, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni normative che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Il subappalto deve sempre essere autorizzato dalla Stazione appaltante.

3. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 105 del DLgs 50/2016, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

5. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

6. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

7. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del DLgs 50/2016..

8. Per le loro specificità, non si configura come attività affidata in subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante.

9. L'appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purchè:



- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del DLgs 50/2016..

10. L'appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal DLgs 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del DLgs 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

11. L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

12. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei servizi la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza cui al comma 17 dell'art. 105 del DLgs 50/2016.

13. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

14. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del DLgs 50/2016.

15. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

16. L'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del DLgs 50/2016.

17. L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il Direttore dell'esecuzione, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.



- 18.** Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
- 19.** I piani di sicurezza di cui al DLgs del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore stesso. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
- 20.** L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
- 21.** La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
- 22.** Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante è di 15 giorni.
- 23.** I lavori affidati in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, e pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
- 24.** Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
- 25.** La stazione appaltante rilascia i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'art. 83, comma 1, e all'art. 84, comma 4, lett. b) del DLgs 50/2016, all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
- 26.** Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell'art. 89, comma 11 del DLgs 50/2016, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. È considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore delle opere superi il 10% dell'importo totale dei lavori.

Articolo 42. Responsabilità in materia di subappalto

- 1.** Ai sensi dell'art. 105, comma 8 del DLgs 50/2016, l'appaltatore è in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.



2. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del DLgs 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del DLgs 50/2016, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al periodo precedente.
3. Il Direttore dell'esecuzione e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del DLgs 81/2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
4. Ai sensi dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. È data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

Articolo 43. Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 13 del DLgs 50/2016, la Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Articolo 44. Controversie

1. Ai sensi dell'art. 206 del DLgs 50/2016, qualora in corso d'opera l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni seguenti.
2. Il direttore dell'esecuzione dà immediata comunicazione dell'iscrizione della riserva al responsabile del procedimento trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
3. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, acquisita la relazione riservata del direttore dell'esecuzione e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne



fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

5. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.

6. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

7. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26 del DLgs 50/2016.

8. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

9. L'accordo ha natura di transazione. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità.

Articolo 45. Termini per il pagamento delle somme contestate

1. Ai sensi dell'art. 205, comma 6, del DLgs 50/2016 il pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante.

2. Decorso tale termine, spettano all'appaltatore gli interessi al tasso legale.

3. Ai sensi dell'art. 32, comma 3, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, il pagamento delle somme riconosciute negli altri casi deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento esecutivo con cui sono state definite le controversie. Decorso tale termine, spettano all'appaltatore gli interessi al tasso legale.

Articolo 46. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'impresa è tenuta a trasmettere all'Amministrazione contestualmente al verbale di consegna ed avvio del servizio, copia dei contratti individuali di lavoro stipulati con tutti i propri dipendenti a qualunque titolo assunti ed a comunicare il CCNL loro applicato.

2. Su richiesta del RUP, l'impresa è tenuta, inoltre, a fornire copia di tutti i documenti (Libro Unico del Lavoro, DURC, buste paga, etc.) atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni nonché dei



versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.

3. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a. nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende del comparto attinente al servizio in oggetto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b. i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

4. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e può procedere a una detrazione del 5 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

5. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del DLgs 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del DLgs 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

6. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del DLgs 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del DLgs 50/2016.

7. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del DLgs 81/2008, gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni qualora riscontrano l'impiego di personale non risultante dalle



scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I del DLgs 81/2008.

8. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione può essere revocato laddove si accerti:

- a. la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- b. il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

9. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. u) del DLgs 81/2008, i datori di lavoro nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, comma 1, lett. c), del DLgs 81/2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

10. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.

11. Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 4, del DL 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006, i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6 mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.

12. Ai sensi dell'art. 55, comma 5 - lett. i) del DLgs 81/2008, la violazione delle previsioni di cui ai commi 6 e 8 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Ai sensi dell'art. 59, comma 1 - lett. b) del DLgs 81/2008, il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

13. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9 bis, comma 2, del DL 510/1996 e s.m. e i. (convertito dalla legge n. 608/96), al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato.

14. L'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.



Articolo 47. Risoluzione del contratto

- 1.** Ai sensi dell'art. 108 del DLgs 50/2016 le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107 del DLgs 50/2016, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del DLgs 50/2016;
 - b) se l'aumento di prezzo eccede il 50% del prezzo del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 106 comma 7 del DLgs 50/2016; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) del DLgs 50/2016, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, del DLgs 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
 - c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1 del DLgs 50/2016, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art. 136, comma 1, secondo e terzo periodo del DLgs 50/2016;
 - d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
- 2.** Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
 - a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del DLgs 50/2016.
- 3.** Quando il direttore dell'esecuzione o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
- 4.** Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
- 5.** Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.



6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, che il direttore dell'esecuzione curi la redazione dello stato dei servizi già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
7. Qualora sia stato nominato, l'organo preposto alla verifica di conformità procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1 del DLgs 50/2016.
9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 93 del DLgs 50/2016, pari all'1% del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Articolo 48. Recesso dal contratto

1. Ai sensi dell'art. 109, comma 1 del DLgs 50/2016, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei servizi eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta pari a euro e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi, ed effettua il certificato di conformità definitivo.
4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.
5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.



6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dell'esecuzione e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Articolo 49. **Ultimazione dei servizi**

1. Ai sensi dell'art. 199 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, l'ultimazione dei servizi, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'appaltatore al Direttore dell'esecuzione, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dell'esecuzione. Il Direttore dell'esecuzione, nell'effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alle finalità del servizio, nel senso che considera lo stesso ultimato, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell'opera stessa.

3. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per consentire all'impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull'uso e la funzionalità del servizio, per come accertate dal Direttore dell'esecuzione. Qualora si eccede tale termine senza che l'appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l'avvenuto completamento.

4. Nel caso in cui l'ultimazione dei servizi non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali è applicata la penale di cui all'art. 15 del presente capitolato, per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto.

5. L'appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. Detto provvedimento può essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest'ultima è sproporzionata rispetto all'interesse della stazione appaltante. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione e l'organo di collaudo ove costituito.

6. L'appaltatore, nel caso di servizi non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante.

Articolo 50. **Conto finale**

Ai sensi dell'art. 200 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, il conto finale verrà compilato entro 45 giorni dalla data dell'ultimazione dei Servizi.



Articolo 51. Termini per la verifica di conformità

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 3, del DLgs 50/2016, la verifica di conformità deve aver luogo entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno.
2. Il certificato di verifica di conformità ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente capitolato, per detta emissione.
4. Ai sensi dell'art. 229, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 102, commi 4 e 5 del DLgs 50/2016, il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dell'appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L'appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

CAPO 12 - NORME FINALI

Articolo 52. Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore

1. Oltre gli oneri previsti agli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000 nonché dal presente Capitolato Speciale, e inoltre da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, l'Appaltatore, dovrà in particolare:
 - Mettere a disposizione un'autovettura di classe A (piccola) immatricolata da non più di due anni di colore bianco con eventuale logo della Città Metropolitana di Roma Capitale per tutta la durata del contratto. L'auto verrà usata dal personale dell'ufficio di Direzione dell'esecuzione nell'ambito dei cantieri oggetto del contratto. Sono comprese tutte le spese di manutenzione e assicurative compresa polizza Kasko, furto e incendio che copra i rischi del conducente e dei trasportati. L'amministrazione sarà comunque ritenuta sollevata da ogni responsabilità o danno. Deve essere inoltre previsto il rimborso carburante con carta prepagata. L'automezzo dovrà essere dotato di autorizzazione per entrare nella ZTL del Comune di Roma. Per esigenze del RUP o del Direttore dell'esecuzione, l'appaltatore dovrà mettere a disposizione un autista per recarsi presso i cantieri oggetto del contratto.
 - Approntare un'anagrafe tecnica, sulla base delle informazioni messe a disposizione dalla CMRC, opportunamente integrata a seguito dei sopralluoghi effettuati dall'appaltatore. In particolare per ogni plesso scolastico dovrà essere censita: la superficie prativa comprensiva di aree incolte, scarpate ecc.; il patrimonio arboreo consistente in numero e varietà di essenze suddivise in "forze" secondo i diametri assunti dalle essenze all'atto del rilievo, l'estensione e la tipologia delle siepi. L'anagrafe in formato da stabilirsi di concerto con il Direttore dell'esecuzione, dovrà essere consegnata su supporto informatico, entro il primo semestre a partire dalla consegna del servizio.
 - Mettere a disposizione un software gestionale che dovrà essere installato presso i sistemi informativi (server) della CMRC, accessibile nella rete Internet tramite credenziali. Il software dovrà essere approvato dal Responsabile dei sistemi informativi che ne attesterà la compatibilità. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri di assistenza ed eventuali aggiornamenti.
 - Mettere a disposizione un dispositivo hardware mobile idoneo all'installazione e utilizzo del software durante i sopralluoghi di controllo e verifica effettuati dall'ufficio di direzione di esecuzione del servizio, completo di connessione internet per utilizzo GPS e viste aeree.



- Istruire e consegnare, previa approvazione del committente, le pratiche per l'ottenimento dei permessi per l'occupazione di suolo pubblico, nel caso in cui i lavori interessino aree di competenza di altri Enti, entro il termine indicato dalla direzione di esecuzione del servizio;
 - Istruire e consegnare le pratiche, previa approvazione del committente entro il termine indicato dalla direzione di esecuzione del servizio, per l'ottenimento di autorizzazioni per gli abbattimenti ed altre attività inerenti la gestioni del verde presso gli Enti preposti.
- 2.** In caso di inadempienza per tutti gli oneri di cui sopra saranno applicate penali giornaliere pari a Euro 200,00 (duecento/00).
- 3.** Sono inoltre previsti i seguenti generali oneri ed obblighi:
- a) La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dell'esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dell'esecuzione tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile.
 - b) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, l'eventuale recinzione del cantiere stesso e l'approntamento delle opere provvisorie necessarie all'esecuzione del servizio in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere.
 - c) L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto.
 - d) Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
 - e) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
 - f) La disponibilità, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dell'esecuzione di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze (luce, acqua, telefono,...), dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione.
 - g) L'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
 - h) L'esecuzione di un'opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione dell'esecuzione, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
 - i) La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei servizi, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione appaltante che la Direzione dell'esecuzione o il personale di sorveglianza e di assistenza.



- j) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.
- k) La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. 16 del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità alle normative vigenti per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
- l) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.
- m) La richiesta, prima della realizzazione dei servizi, a tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, dei permessi necessari e a seguire di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
- n) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante.
- 4.** Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi del servizio e nell'eventuale compenso a corpo, fisso ed invariabile, di cui all'art. 2 del presente Capitolato.

Articolo 53. Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato a:

- a) intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti ai sensi dell'art. 185 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010;
- b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui sottoposti dal Direttore dell'esecuzione ai sensi degli articoli 181 e 185 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010;
- c) consegnare al Direttore dell'esecuzione, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal Direttore dell'esecuzione che per la loro natura si giustificano mediante fattura ai sensi dell'art. 186 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010;
- d) consegnare al Direttore dell'esecuzione le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 187 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010;



2. L'appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dell'esecuzione adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dell'esecuzione. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

Articolo 54. Clausola sociale di protezione o di assorbimento del personale

1. Al fine di salvaguardare le esigenze sociali di conservazione del posto di lavoro e qualora ciò sia compatibile con la propria organizzazione di impresa l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, si obbliga, nell'esecuzione del contratto, ad assorbire nel proprio organico con carattere di continuità, a condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti, ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 42 della legge 28 giugno 2012 n. 92, senza periodo di prova con riconoscimento dell'anzianità economica maturata e maturanda, e ad utilizzare prioritariamente qualora disponibile, il personale che risulta direttamente impiegato dall'appaltatore uscente nell'erogazione del servizio oggetto di appalto. Tale obbligo si intende esteso al personale che, al momento del subentro del nuovo aggiudicatario, si trova in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco ex legge 300/1970, garantendone l'assorbimento al termine del periodo di separazione dal lavoro. Qualora l'appaltatore sia una cooperativa, il personale da assorbire non può essere obbligato ad associarsi alla cooperativa medesima.
2. Il personale in questione è quello risultante dall'elenco allegato al bando che contiene il riferimento al numero di lavoratori impiegati e, con riferimento a ciascuno di essi, al contratto collettivo di lavoro applicato, all'inquadramento giuridico ed economico, all'orario settimanale e alla retribuzione annua lorda.
3. I nominativi dei lavoratori indicati nel suddetto elenco saranno comunicati all'aggiudicatario successivamente alla stipula del contratto, nel rispetto della normativa vigente a tutela dei dati personali.
4. In sede di offerta gli operatori economici dovranno dichiarare la volontà di aderire o meno a tale clausola per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.

Articolo 55. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di verifica della conformità) e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000.
2. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono IVA esclusa.